



TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 4

T. U. 1923, art. 4

L'elettore non puo' esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale, nelle cui liste trovasi iscritto.

Versione in vigore dal 8 febbraio 1926 secondo Normattiva, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 118
Titolo	I — Delle condizioni per essere elettore
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 1926

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1926/art-4-t-u-1923-art-4/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it